

Codice Etico



F.S.S.I.

Piazzale degli Archivi, 41

00144 Roma

e-mail: segreteria@fssi.it

*Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione
del 25 novembre 2023*

Indice

Premessa	3
1. Ambito di applicazione.....	3
2. Standard etici e principi fondamentali	3
3. Conflitto di interessi	4
4. Uso improprio dei beni.....	5
5. Uso improprio delle informazioni	5
6. Regali, mance e premi	6
7. Osservanza della disciplina sportiva.....	6
8. Divieto di alterazione dei risultati sportivi	6
9. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute.....	6
10. Divieto di alterazione dell'esame audiometrico	7
11. Doveri degli Atleti / Tecnici / Dirigenti	7
12. Doveri di collaborazione	7
13. La FSSI ed i giovani	8
14. Protezione dei dati personali.....	8
15. Codice di condotta per i membri eletti o nominati nel Consiglio Federale, Comitati e Consigli.....	8
16. Codice di condotta per i candidati alle elezioni.....	8
ALLEGATO "1"	10
LEGGENDA ALLEGATO "1".....	10

Premessa

La Federazione Sport Sordi Italia (di seguito denominata FSSI), costituita per lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport delle persone sorde su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme e manifestazioni, nonché per la formazione di atleti e tecnici.

La FSSI si conforma ai valori etici, sportivi ed educativi dello sport. La Federazione si impegna:

- Al mantenimento del rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità;
- Ad operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza; - Al prevenire il rischio di comportamenti non etici.

Tali principi di fiducia e di rispetto devono essere mantenuti anche nei reciproci comportamenti tenuti dai singoli tesserati.

Il presente regolamento è redatto in maniera conforme al Codice Etico del CIP, così come previsto dallo Statuto Federale FSSI, art. 13 comma 2.

1. Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti della FSSI e del CIP, ivi compresi quelli dell'EDSO e dell'ICSD.

I tesserati, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, sono tenuti all'osservanza del Codice e la sua violazione costituisce grave inadempimento per il quale sono previste adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il presente Codice è pubblicato sul sito federale FSSI (www.fssi.it).

2. Standard etici e principi fondamentali

I tesserati devono attenersi e rispettare il presente Codice Etico in ogni momento e, in particolare, aderire ai seguenti standard etici:

1. Salvaguardare la dignità dell'individuo e dello sport
2. Lottare contro qualsiasi discriminazione sulla base di razza, sesso, nazionalità, origine etnica, religione, opinioni filosofiche o politiche, stato civile o orientamento sessuale. In particolare, la discriminazione sulla base della menomazione o della disabilità è vietata dagli ideali paralimpici. La classificazione atletica, che promuove la partecipazione sportiva degli atleti con disabilità, non è discriminazione ma empowerment
3. Lavorare a beneficio dell'intero movimento paralimpico e di tutti i suoi atleti
4. Salvaguardare gli interessi, le priorità e l'opportunità degli atleti di partecipare a una competizione leale ed eccellere nello sport.
5. Salvaguardare la salute e l'equilibrio fisico e mentale degli atleti.
6. Contribuire alla creazione di un ambiente sportivo libero dalla droga per tutti i tesserati della Federazione
7. Non tollerare alcuna pratica che costituisca una qualsiasi forma di lesione fisica o mentale. Sono vietate tutte le forme di molestie, fisiche, mentali, professionali o sessuali. Non saranno tollerati comportamenti umilianti, intimidatori o offensivi.
8. Condurre gli affari con integrità, mantenere un elevato standard di condotta personale ed evitare qualsiasi comportamento o azione che possa offuscare o dare l'impressione di offuscare la reputazione della Federazione
9. Astenersi dall'essere coinvolti con aziende, organizzazioni o persone la cui attività è incompatibile con lo Statuto, i Codici e le Politiche della FSSI.

10. Astenersi dal partecipare, sostenere o promuovere scommesse relative a qualsiasi evento organizzato dalla FSSI
11. Astenersi dall'utilizzare l'appartenenza alla FSSI per promuovere qualsiasi agenda politica, che non sia la promozione dello sport per le persone con disabilità e la democrazia, l'emancipazione, l'uguaglianza e la protezione dei diritti umani.

In particolare, la FSSI promuove e sostiene i seguenti principi:

12. Principio di probità

La FSSI è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività della Federazione devono essere svolte seguendo i principi di onestà, integrità e correttezza.

I tesserati, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti e altre figure istituzionali devono svolgere le proprie mansioni e le proprie attività assumendo comportamenti eticamente corretti dal punto di vista legale e professionale, con la finalità di rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Federazione, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Nei rapporti intercorrenti fra loro, con la Federazione, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e con tutte le terze parti, essi devono operare con probità ed integrità.

13. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

14. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondi i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva

15. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e devono adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

16. Principio di non discriminazione

La FSSI è contraria ad ogni forma di discriminazione, incluse quella sociale, di xenofobia, di razzismo e di intolleranza. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, alla classe sociale, alla modalità di comunicazione linguistica, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

3. Conflitto di interessi

3.1 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono avere alcun interesse diretto o indiretto non divulgato o alcuna relazione con qualsiasi organizzazione o persona esterna che possa

influenzare, o essere ragionevolmente fraintesa da altri, in modo da influenzare la sua obiettività, il suo giudizio o la sua condotta nello svolgimento dei doveri e delle responsabilità che ha in relazione alla conduzione di rapporti con atleti, amministratori e rappresentanti di società sportive o di organismi e di intermediari sportivi. Ciò vale anche per i coniugi, i familiari, le aziende o le organizzazioni a cui possono appartenere I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo

3.2 Nel seguente elenco non esaustivo di esempi, le circostanze in cui potrebbe sorgere un conflitto di interessi e le persone che dovrebbero evitare di essere coinvolte o di creare l'apparenza di coinvolgimento sono:

- i. Interesse personale e/o coinvolgimento sostanziale (stipendio, partecipazione azionaria, servizi, prestiti o qualsiasi forma di altri benefici) con sponsor, fornitori, venditori, appaltatori;
- ii. l'uso del tesseramento o dell'affiliazione con FSSI per guadagno privato o trattamento preferenziale;
- iii. essere di ostacolo all'efficienza, all'economia o al servizio della FSSI;
- iv. perdita di indipendenza o imparzialità;
- v. pregiudicare la fiducia del pubblico nell'integrità o nella reputazione della FSSI;
- vi. mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza delle persone.

3.3 È responsabilità personale di tesserati, affiliati ed altri soggetti dell'ordinamento sportivo evitare qualsiasi caso di conflitto di interessi. Di fronte a una situazione di potenziale conflitto di interessi, la persona interessata deve astenersi dall'esprimere un'opinione, dal prendere o partecipare al processo decisionale o dall'accettare qualsiasi forma di vantaggio. Tuttavia, se la persona desidera continuare ad agire o se è incerta sui passi da intraprendere, la persona deve informare la Commissione di Garanzia, se attivata, o il Comitato di Garanzia della situazione; che ha il compito di consigliare le persone, su loro richiesta, in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

4. Uso improprio dei beni

3.1 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono fare tutto ciò che è in loro potere per evitare qualsiasi perdita, danno, uso improprio o furto di proprietà, documenti, fondi o altri beni appartenenti alla FSSI che potrebbero essere in loro possesso. Tutte le risorse FSSI devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività della Federazione.

3.2 L'uso corretto dei fondi è una responsabilità fiduciaria. Nessun affiliato, associato o altro soggetto dell'ordinamento sportivo può effettuare pagamenti illegali o non conformi ai principi ed alle regole del presente Codice.

5. Uso improprio delle informazioni

5.1 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono salvaguardare la riservatezza. Nessuno può utilizzare per il proprio interesse o guadagno personale la divulgazione al di fuori della FSSI di informazioni riservate ottenute attraverso la sua associazione con la FSSI. Ciò include dati orali, scritti e generati da computer relativi all'attività FSI. Include non solo il materiale contrassegnato come "confidenziale", ma tutto il materiale e le informazioni della FSSI che un membro dovrebbe ragionevolmente comprendere essere soggetti a un obbligo di riservatezza.

5.2 La comunicazione all'interno ed all'esterno della Federazione deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erranee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la FSSI.

Al fine di tutelare la reputazione della Federazione e la riservatezza delle informazioni, è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni o comunicati che possano ledere l'immagine della FSSI, nell'intrattenere rapporti con organi di stampa, con altri mezzi di formazione o su social network sulla rete internet.

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate

relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. È vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà della Federazione, senza autorizzazione.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terze informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute. Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate da un Destinatario del presente Codice, quest'ultimo deve tempestivamente comunicare tale atto ai propri referenti nell'ambito dell'organizzazione.

5.3 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

6. Regali, mance e premi

6.1 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono richiedere o accettare regali o omaggi per sé stessi, la propria famiglia o amici da qualsiasi organizzazione esterna o persona che abbia o cerchi di avere un coinvolgimento con la FSSI. Solo i doni di valore nominale che saranno determinati dal Consiglio della Federazione, in conformità con le usanze locali prevalenti, possono essere dati o accettati dai rappresentanti della FSSI in spirito di rispetto o amicizia. Qualsiasi altro regalo deve essere immediatamente consegnato alla FSSI.

5.2 La FSSI, riconoscendo che l'onore di vincere le competizioni risiede nelle prestazioni sportive e nell'eccellenza, assegnerà solo premi di valore nominale come medaglie agli atleti. I premi, compresi i premi in denaro eventualmente assegnati da altri, come sponsor e comitati organizzatori, non sono promossi dalla FSSI, ma sono accettabili se assegnati in conformità con lo spirito di sportività e competizione leale.

7. Osservanza della disciplina sportiva

7.1 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e della giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dalla FSSI e dal CIP, ivi compreso il presente Codice. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

7.2 Le società e le associazioni rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

8. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

8.1 È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive. I Destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dal compiere qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive.

9. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

9.1 In materia di doping, non è consentita nessuna tolleranza. La Federazione, nel condannare la pratica del doping, si impegna di scongiurare l'utilizzo involontario di sostanze dopanti, rispettando le normative sportive internazionali e nazionali applicabili.

9.2 La Federazione impone divieti e regolamenti ai propri tesserati al fine di diffondere la cultura della lotta alle pratiche di match-fixing. I Destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona.

9.3 È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

10. Divieto di alterazione dell'esame audiometrico

10.1 È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di alterare in qualsiasi forma l'esame audiometrico attestante l'eleggibilità allo Status di Atleta Sordo.

11. Doveri degli Atleti / Tecnici / Dirigenti

11.1 Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti hanno il dovere morale di mantenere condotte, atteggiamenti e volontà improntati:

- Al rispetto di sé e degli altri;
- All'onestà e alla lealtà;
- Alla cooperazione ed alla sicurezza in allenamento e nel contesto di gara internazionale, per rappresentare al meglio la Federazione e l'Italia;
- Alla riservatezza su temi che possano essere strumentalizzati dando un'immagine negativa e fuorviante della Federazione;
- All'uso corretto dei social network, ovvero non ledere in alcun modo la Federazione ed i propri tesserati;
- Alla sana competitività;
- Alla reciproca fiducia;
- Al rifiuto di mezzi illeciti o scorretti per assicurarsi la vittoria;
- Al rifiuto di ogni tipologia di discriminazione sessuale, religiosa, etnica, ovvero di qualsiasi altra forma comportamentale che limiti l'integrazione o la naturale inclusione che è conseguenza dell'attività sportiva; - Al rispetto del fair play;
- Alla lotta contro ogni forma di doping.

11.2 Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti si devono impegnare a tenere un comportamento che costituisca un modello positivo per i giovani, basato su una corretta etica dello sport.

11.3 Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti si impegnano ad onorare la propria disciplina e delle sue regole, comportandosi, sempre e comunque, secondi i principi di lealtà e correttezza sia durante gli allenamenti che durante le competizioni.

11.4 Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti convocati dalla Federazione si impegnano, durante le manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, ad indossare l'abbigliamento tecnico e di rappresentanza fornito dalla Federazione.

11.5 Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti si impegnano a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa federale volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o, comunque, con finalità di carattere sociale ed educativo.

11.6 Gli Atleti si impegnano a tenere una condotta rigorosa per quanto attiene al proprio stile di vita, soprattutto durante i periodi di allenamento ed in funzione della partecipazione alle manifestazioni sportive.

11.7 Gli Atleti si impegnano a rispettare il loro Staff Tecnico e Dirigenziale ed a rispettare gli Ufficiali di Gara nella convinzione che ogni decisione è presa obiettivamente e con competenza.

12. Doveri di collaborazione

12.1 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti della FSSI ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano

destinatari, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

13. La FSSI ed i giovani

13.1 La Federazione promuove i valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani rappresenta la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco. Nell'ambito dell'attività sportiva giovanile, dunque, si devono osservare i principi, gli obblighi e i divieti riportati in questo Codice.

13.2 Le relazioni con i giovani atleti si devono svolgere in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica. Inoltre, non si tollera nessuna forma di abuso psicologico o fisico sui giovani atleti.

14. Protezione dei dati personali

14.1 In conformità all'art. 24 del regolamento U. E. n. 679/2016 la Federazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato per i dati personali, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

14.2 Nel trattamento dei dati personali si osservano i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza. Chi dovesse accedere a tali informazioni personali, per ragioni di lavoro, deve seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Federazione.

15 Codice di condotta per i membri eletti o nominati nel Consiglio Federale, Comitati e Consigli

Oltre al rispetto degli articoli precedenti:

15.1 I membri devono servire la FSSI, dimostrare l'importanza e il valore della FSSI e approvare la visione, la missione e i valori della FSSI.

15.2 I membri devono rispettare e rispettare lo Statuto e qualsiasi altro regolamento o decisione della FSSI approvato dall'Assemblea Nazionale e/o dal Consiglio Federale della FSSI.

15.3 I membri devono agire onestamente, in buona fede e nel migliore interesse della FSSI.

15.4 I membri devono esercitare la dovuta diligenza e competenza, vale a dire che i membri devono prendere sul serio i loro compiti e le loro responsabilità e svolgere i loro doveri al meglio delle loro capacità personali.

15.5 I membri devono condurre gli affari con integrità, mantenere un elevato standard di condotta personale ed evitare qualsiasi comportamento o azione che possa offuscare o dare l'impressione di offuscare la reputazione della Federazione.

15.6 I membri hanno il dovere di lealtà nei confronti delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio.

15.7 Al fine di proteggere il singolo Membro da qualsiasi responsabilità personale, i Membri non devono firmare alcun accordo o contratto per conto della FSSI; non devono firmare per l'accettazione di alcun reclamo per conto della FSSI, non devono firmare per l'ammissione di un accordo o di qualsiasi responsabilità per conto di FSSI.

16 Codice di condotta per i candidati alle elezioni

Le regole che seguono si applicano sia ai candidati alle elezioni che ai rispettivi organi di nomina.

16.1 Condotta generale

16.1.1 La condotta dei candidati deve essere conforme a tutte le altre disposizioni delineate nel presente Codice Etico.

16.1.2 Ciascun candidato e/o il rispettivo organo di nomina ha il diritto di promuovere la candidatura, fermo restando il rispetto delle disposizioni qui riportate.

16.1.3 I candidati e/o il rispettivo organo di nomina non devono promuovere la loro candidatura prima dell'annuncio pubblico ufficiale da parte della FSSI di tutte le candidature valide per l'elezione. I candidati e/o il rispettivo organo di nomina sono tuttavia autorizzati a rilasciare una dichiarazione scritta o verbale che annunci pubblicamente tale nomina.

16.1.4 La promozione di un candidato deve essere condotta con dignità e moderazione.

16.1.5 Per le elezioni del Consiglio Federale della FSSI, la FSSI pubblicherà una presentazione ufficiale di tutti i candidati, il cui contenuto sarà soggetto all'approvazione del rispettivo candidato. I candidati possono inoltre presentare, a proprie spese, un opuscolo fronte/retro a colori A4 che presenti la propria candidatura. Questo documento deve essere presentato alla Commissione elettorale della FSSI per l'approvazione insieme alle candidature dei candidati. Previa approvazione della FSSI, gli opuscoli saranno pubblicati sul sito web della FSSI al momento dell'annuncio della lista dei candidati. Nessun'altra forma di materiale promozionale può essere pubblicata; tuttavia, i candidati sono in grado di distribuire il loro opuscolo elettronicamente via e-mail e siti di social network ai membri che ne hanno una copia alla FSSI.

Altre forme di promozione, tra cui e-mail, post sui social media su Facebook, Twitter e altri siti simili, saranno consentite solo dopo la pubblicazione della presentazione ufficiale della FSSI dei candidati alle elezioni, a condizione che: 1. Tutte queste comunicazioni devono essere conformi al Codice Etico della FSSI e a qualsiasi legge pertinente, norme o regolamenti; 2) una copia di tali comunicazioni deve essere fornita alla Commissione Elettorale della FSSI allo scopo di monitorare il rispetto di queste regole e del Codice Etico della FSSI. Qualsiasi decisione sull'adeguatezza di qualsiasi comunicazione di candidatura da parte della Commissione Elettorale della FSSI è definitiva. Inoltre, la Commissione Elettorale della FSSI si riserva il diritto di richiedere un ritiro o di emettere una rettifica oltre ad avere il diritto di rispondere alle comunicazioni dei candidati.

16.2 Relazioni con i membri della FSSI

16.2.1 I candidati e/o il rispettivo organo di nomina non possono in nessun caso e sotto nessun pretesto fare regali, offrire donazioni o regali o concedere vantaggi di qualsiasi tipo.

16.2.2 Nessun candidato e/o il rispettivo organo di nomina può sottoscrivere alcuna promessa o impegno da eseguire, qualunque sia il momento di tale esecuzione, a beneficio diretto o indiretto di un membro.

16.3 Rapporti con gli altri candidati

16.3.1 Ciascun candidato e/o il rispettivo organo di nomina dovrà, con dignità e considerazione, e nell'ambito della promozione della propria candidatura, rispettare gli altri candidati, i Membri della FSSI e la FSSI stessa.

16.3.2 I candidati devono avere l'intenzione e l'ambizione di candidarsi alle elezioni, la loro candidatura non deve avere lo scopo di disturbare l'elezione di un altro candidato.

16.4 Rapporti con Terzi

16.4.1 Nessun aiuto diretto, sia esso finanziario, materiale o in natura, può essere fornito da terzi ai candidati, o al rispettivo organo di nomina, nell'ambito della promozione della candidatura.

16.5 Presentazione dei candidati

16.5.1 Prima che si svolgano le elezioni per il Consiglio Federale della FSSI, la FSSI fornirà l'opportunità a ciascun candidato di presentarsi a tutti i membri aventi diritto di voto.

ALLEGATO “1”

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n.38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.)
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.). - Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex. Art. 56 c.p.

LEGGENDA ALLEGATO “1”

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): *“frode sportiva”*.
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): *“doping”*.
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235: *art. 216: “bancarotta fraudolenta”; art. 217: “bancarotta semplice”; art. 218: “ricorso abusivo al credito”; art. 220: “denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”; art.227: “reati dell’instutore”; art. 228: “interesse privato del curatore negli atti del fallimento”; art. 229: “accettazione di retribuzione non dovuta”; art. 230: “omessa*

consegna o deposito di cose del fallimento”; art. 233: “mercato di voto”; art. 234: “esercizio abusivo di attività commerciale”.

- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.): art. 600: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”; art. 600bis: “prostituzione minorile”; art. 600ter: “pornografia minorile”; art. 601: “tratta di persone”; art. 603: “plagio”.
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.): art. 605: “sequestro di persona”; art. 609bis: “violenza sessuale”; art. 609quater: “atti sessuali con minorenni”; art. 609quinquies: “corruzione di minorenni”.
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n.38).
- Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.: art. 314: “peculato”; art. 316: “peculato mediante profitto dell’errore altrui”; art. 316bis: “malversazione a danno dello stato”; art. 316ter: “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”; art. 317: “concussione”; art. 318 “corruzione per un atto d’ufficio”; art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”; art. 320: “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”; art. 321: “pene per il corruttore”; art. 322: “istigazione alla corruzione”.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.): capo I: “della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.; capo II: della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.; capo III: “della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.; capo IV: “delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali di proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 498 a art. 498 c.p..
- Delitti contro il patrimonio di cui agli artt. 628, 629, 630, 640, 640bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.: art. 628: “rapina”; art. 629: “estorsione”; art. 630 “sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”; art. 640 “truffa”; art. 640bis: “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”; art. 644: “usura”; art. 646: “appropriazione indebita”; art. 648 “ricettazione”; art. 648bis: “riciclaggio”; art. 648ter: “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”. Delitti associativi di cui agli artt. 416, 416bis c.p.: art. 416: “associazione per delinquere”; art. 416bis: “associazione di tipo mafioso”.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex. Art. 56 c.p.